

CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE

CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA: Il termine "conto corrente" descrive l'attività che consiste nell'incarico che il cliente affida alla banca, di effettuare un servizio di cassa, cioè di compiere pagamenti e riscossioni per suo conto. La banca provvede ad accreditare ed addebitare al conto del cliente somme riferite ad esempio: a versamenti di denaro o assegni, a bonifici, a concessioni di credito piuttosto che al pagamento di assegni, all'esecuzione di bonifici, all'addebito delle utenze.

Al cliente è periodicamente inviato l'estratto conto che è un prospetto contenente la registrazione delle su descritte operazioni, sia in dare sia in avere, l'evidenziazione dei relativi conteggi e la determinazione del saldo del periodo. La stipula di un contratto di "conto corrente bancario", detto anche "conto corrente di corrispondenza", avviene mediante la sottoscrizione da parte del cliente di un modulo contenente clausole già predisposte (alcune delle quali sono da integrare con pattuizioni specifiche). La conclusione del contratto consente l'accesso ai servizi di conto corrente bancario.

<i>NORME CONTRATTUALI</i>	<i>SPIEGAZIONE DELLE NORME</i>
<p>Art. 1. - Il Correntista è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.</p> <p>Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa: ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate a sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.</p> <p>Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.</p> <p>Art. 2. - L'invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca saranno fatti al Correntista con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della apertura del conto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.</p> <p>Art. 3. - Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo.</p> <p>Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla perdita, dalla sottrazione, o dall'uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione alla Banca. L'eventuale spedizione dei moduli al richiedente viene effettuata a mezzo plico raccomandato AR e le relative spese postali sono a carico del Correntista.</p> <p>Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.</p> <p>In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat in conformità alle norme che regolano detto servizio, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.</p>	<p>-comma 1: solo per iscritto il cliente può autorizzare altre persone ad operare con la banca per suo conto.</p> <p>L'autorizzazione può riguardare tutte le sue facoltà o parte di esse ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">• emissione di assegni bancari;• versamento di somme o titoli;• prelievo di somme;• disposizioni a favore di terzo;• deleghe di pagamento o riscossione;• altre; <p>- comma 2: Le facoltà descritte al punto precedente possono essere revocate e modificate da parte di chi le ha concesse e può intervenire la rinuncia di chi era stato autorizzato. In ogni caso la banca deve essere tempestivamente informata con comunicazione scritta. Decorsi cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di variazione da parte della banca, quest'ultima non sarà giustificata se avrà assunto o assolto incarichi su disposizione o a vantaggio del soggetto non più autorizzato, non tenendo conto della variazione intervenuta e comunicata. Le variazioni anche se rese di pubblica conoscenza (contenute in un atto o documento proveniente da una pubblica autorità come una sentenza, assistite dal requisito della "fede pubblica" come gli atti notari, comunicate a mezzo stampa o altro) hanno effetto soltanto se comunicate in modo idoneo alla banca (ad esempio con lettera raccomandata);</p> <p>-comma 3: Le cause di cessazione della facoltà di rappresentanza diverse dalla revoca o dalla rinuncia (quali ad esempio la perdita della capacità di agire da parte del soggetto autorizzato) devono essere comunicate alla banca mediante la notifica di un atto o l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, ed hanno effetto dalla data della ricezione da parte della banca.</p> <p>-comma 1 : <u>ASSEGNO BANCARIO:</u> E' un titolo di credito pagabile "a vista" e non un mezzo per concedere credito, in quanto il presupposto per la sua emissione è che vi siano fondi disponibili sul conto. Si presenta come un biglietto-modulo già stampato che la banca consegna al correntista raccolto in libretti (solitamente da 10 assegni). Il cliente al momento del rilascio del libretto dichiara di non essere interdetto dall'emissione di assegni; <u>I DATI DELL'ASSEGNO BANCARIO:</u> Per svolgere la sua funzione di pagamento l'assegno contiene alcuni dati. I principali, già stampati sul modulo, sono: la denominazione di assegno bancario; il nome della banca presso la quale il traente ha il conto corrente e che effettuerà il pagamento (trattario); il luogo di pagamento e le coordinate bancarie. Altri dati devono essere indicati da chi emette l'assegno e sono: la data e luogo di emissione (cioè il luogo ove l'assegno è dato in pagamento); l'importo in cifre ed in lettere (la somma per la quale l'assegno è emesso); il nome del titolare del credito (beneficiario o prenditore); la firma del correntista che ha titolo ad emettere l'assegno (traente). Per incassi diretti il beneficiario sarà lo stesso correntista; <u>GIRATA:</u></p>

In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Correntista.

è la firma posta sul retro dell'assegno con la quale il beneficiario ne trasferisce ad altri (giratario) la titolarità, tranne quando sul titolo è riportata la clausola "non trasferibile", in questo caso infatti l'assegno è pagabile solo al beneficiario.

La girata può essere "piena" se il beneficiario, oltre a porre la sua firma, specifica il nome della persona a cui favore gira l'assegno, oppure "in bianco" quando il beneficiario pone semplicemente la sua firma;

AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE ASSEGNI:

la convenzione di assegno è l'accordo con cui la banca autorizza il correntista all'emissione degli assegni, impegnandosi a pagare, purché sul conto ce ne sia disponibilità, le somme indicate al beneficiario o successivo giratario, che lo presenta per l'incasso.

L'autorizzazione ad emettere assegni può mancare sin dall'inizio se la banca non l'ha mai concessa (ad esempio, assegno emesso su conto corrente di altro soggetto). L'autorizzazione può venire meno su revoca della banca a causa del recesso dalla convenzione d'assegno o più in generale dal conto corrente, ovvero qualora un assegno emesso non sia pagato perché privo di fondi nel momento in cui è presentato per il pagamento e non viene "regolarizzato" nei successivi 60 giorni. In quest'ultimo caso il correntista è iscritto nella Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI), istituita con decreto legislativo n. 507/1999. Da questo momento il cliente è interdetto all'emissione di assegni e deve restituire subito tutti i libretti in suo possesso e nessuna banca o ufficio postale può rilasciargli una nuova autorizzazione prima che sia trascorso il termine di 6 mesi dall'iscrizione.

Dichiarare il falso, attestando di non essere interdetti, costituisce reato punibile con la reclusione;

- **comma 2:** Il correntista si impegna a custodire con ogni cura gli assegni ed i relativi moduli di richiesta. Se tali moduli vengono rubati o smarriti il cliente, per evitare rischi deve tempestivamente comunicare per iscritto di averne perso la disponibilità fornendo alla banca l'indicazione dei dati identificativi degli assegni. La banca, dopo tale comunicazione, provvede a bloccare il pagamento dei titoli persi o sottratti. Se sono stati rubati o smarriti assegni già emessi dal correntista, la banca gli fornisce le informazioni essenziali (anche con cartelli, avvisi, ecc.) circa le procedure da seguire (sequestro, ammortamento) per cautelarsi da illeciti utilizzi degli assegni rubati.

DENUNCIA:

si può sporgere denuncia, generalmente contro ignoti, ad esempio nel caso di furto del titolo.

SEQUESTRO:

per bloccare un assegno già emesso e successivamente smarrito o rubato si può chiedere il sequestro giudiziale del titolo (occorre incaricare un avvocato).

AMMORTAMENTO:

per ottenere il pagamento di un assegno rubato, smarrito o distrutto (che non conteneva la clausola "non trasferibile") occorre che il titolo perda completamente efficacia, e che il beneficiario possa ottenere il pagamento dal traente. Ciò avviene attraverso la procedura di ammortamento. Il Presidente del Tribunale del luogo in cui l'assegno è pagabile emette, su ricorso dell'interessato, un decreto di ammortamento che, se non opposto entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, consente di ottenerne il pagamento;

-comma 4:

EMISSIONE:

attraverso l'emissione dell'assegno, il correntista (traente) incarica la sua banca (trattaria) di pagare a favore di un terzo (beneficiario o prenditore) la somma indicata sul titolo. Se l'importo dell'assegno supera i 12.500 € l'assegno deve essere emesso inserendo la clausola di limitata circolazione: "non trasferibile", che consente l'incasso esclusivamente al beneficiario.

Una volta che l'assegno è stato integralmente compilato e firmato dal correntista è bene che sia consegnato subito al beneficiario: esso è infatti un titolo di credito perfettamente valido.

PRESENTAZIONE:

è il momento in cui il prenditore presenta l'assegno allo sportello bancario su cui è tratto, chiedendone il pagamento. Chi emette un assegno è obbligato a fare in modo che sul conto ci siano le somme sufficienti per il pagamento dell'assegno stesso. Tale disponibilità deve continuare ad esistere finché l'assegno non sia stato effettivamente pagato. La banca presso cui il correntista ha il conto, paga gli assegni solo in presenza di sufficiente disponibilità.

ACCREDITO:

è il momento in cui l'assegno viene versato sul conto per la presentazione all'incasso. Sul conto del correntista che è beneficiario dell'assegno avviene un'annotazione "a credito".

ADDEBITO:

è il momento in cui sul conto del correntista che ha emesso l'assegno avviene l'annotazione "a debito" della relativa somma. Se a causa dei prelievi o dei pagamenti con la carta Bancomat/PagoBancomat compiuti dal correntista successivamente all'emissione dell'assegno, non c'è sul conto corrente sufficiente disponibilità, la banca non paga l'assegno pur se è stato emesso in data precedente a quella dei prelievi con la carta. Se la banca riceve notizia di prelievi o pagamenti con carte di debito dopo la presentazione dell'assegno per il

Art. 4 - Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Correntista, gli saranno accreditati in conto corrente.

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'aver avuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Qualora tuttavia la banca consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.

La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Correntista di disporre anticipatamente dell'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.

Il mandato all'incasso s.b.f. di effetti, ricevute e documenti similari, viene conferito dal Correntista alla Banca in modo irrevocabile e anche nell'interesse della medesima ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, 2° comma, cod. civ. Resta pertanto in facoltà della Banca di portare le somme riscosse in forza di detto mandato ad estinzione o decurtazione del credito della Banca risultante dal saldo del c/c.

Art 5. - La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.

In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui. all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Correntista, in modo tale da porre in

pagamento, ma prima dell'effettivo addebito in conto, non pagherà l'assegno se tali operazioni hanno fatto venire meno la disponibilità sul conto;

- **comma 5:** Nel caso in cui il cliente sia intestatario di più conti, se viene posto all'incasso un assegno tratto su un conto sul quale non c'è disponibilità, la banca non è tenuta al pagamento anche qualora il correntista abbia disponibilità sugli altri conti. Il correntista e gli altri eventuali intestatari del conto, possono dare incarico alla banca che un determinato assegno venga pagato con somme depositate su altro conto in essere presso la stessa banca, purché tale disposizione sia anteriore alla presentazione del titolo.

-**comma 1 e 2:** Quando il correntista versa sul conto corrente assegni bancari o circolari nonché vaglia o altri titoli similari dei quali è il beneficiario, le somme accreditate non sono disponibili se non sono trascorsi i tempi di verifica del buon fine o la banca non ha avuto conoscenza dell'effettivo pagamento da parte del debitore.

BANCA NEGOZIATRICE:

è la banca incaricata dal portatore dell'assegno di curarne l'incasso. Di norma è quella dove è acceso il suo conto corrente.

BANCA TRATTARIA:

è lo sportello della banca ove è radicato il conto corrente a debito del quale il correntista ha tratto l'assegno e che pertanto provvede al pagamento.

TITOLO: significa "titolo di credito", cioè documento rappresentativo di un diritto di credito (diritto ad ottenere il pagamento di una somma). Sono titoli di credito: cambiale, tratta, vaglia cambiario, assegno bancario, assegno circolare, vaglia cambiario della Banca d'Italia, assegno di corrispondenza.

ASSEGNO CIRCOLARE:

viene emesso dalla banca a favore di una soggetto determinato per somme delle quali la banca ha già la disponibilità.

VERSAMENTO DI ASSEGNI:

il cliente beneficiario di assegni (oppure il successivo prenditore, se gli assegni li ha ricevuti in girata mediante firma sul retro, in assenza della clausola "non trasferibile") può versarli sul conto corrente incaricando la sua banca di curarne l'incasso.

Il correntista che versa gli assegni ricevuti in pagamento potrà utilizzarne le relative somme una volta che le stesse siano rese disponibili (ogni contratto prevede quale è il termine entro cui l'importo dell'assegno versato sarà disponibile sul conto).

Per questo si dice che l'assegno viene accreditato "salvo buon fine".

SALVO BUON FINE:

è una clausola che indica che il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato. I termini della verifica del buon fine di un assegno sono stabiliti dal contratto. I termini possono essere più lunghi di quelli fissati nel contratto solo se si verificano cause di forza maggiore che ne impediscono il rispetto e delle quali i clienti devono essere informati, anche mediante comunicazioni impersonali (danneggiamento del sistema informatico, calamità naturali, ecc...);

-**comma 3:**

VALUTA:

indica il giorno a partire dal quale vengono calcolati gli interessi (a debito ed a credito). I termini della valuta sono stabiliti dal contratto;

-**comma 4 e 5:**

La banca può, volta per volta, consentire al correntista di utilizzare le somme accreditate ma non ancora disponibili. La banca, prima che sia decorso il termine della verifica del buon fine, può addebitare l'importo precedentemente accreditato sul conto del cliente, relativamente agli assegni non pagati da chi li aveva emessi. In caso di mancanza o insufficienza di fondi, la banca che ha consentito al cliente di utilizzare le somme non ancora disponibili, ha il diritto di agire, oltre che nei confronti del cliente, anche nei confronti del debitore che non ha pagato.

-**comma 1:**

La banca si garantisce da eventuali inadempienze del cliente facendosi riconoscere il diritto di rivalersi su tutto ciò che essa detiene per suo conto. Tale diritto comporta di poter trattenerne o di potersi soddisfare sulle somme e le altre attività del cliente che la banca stessa ha ricevuto in deposito e che gestisce (es. titoli a custodia, altri conti correnti, altre attività). La garanzia copre oltre alle attività disponibili in banca all'atto della costituzione del pegno o della ritenzione, anche quelle che nel corso del tempo riceverà a favore del cliente;

-**comma 2:**

Se il cliente effettua a favore della banca una cessione di credito oppure costituisce un pegno per una determinata ragione, tali garanzie coprono anche ogni altro debito del cliente verso la banca, anche se non scaduto o non esattamente quantificabile;

PEGNO: è una garanzia reale che viene data al creditore. Può avere ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Il creditore detiene il bene che è stato costituito in

pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione al Correntista.

Se il conto è intestato a più persone la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

pegno oppure un documento rappresentativo, ed in caso di inadempimento, con il realizzato del pegno, ha il diritto di farsi pagare dal debitore, con preferenza sugli altri creditori.

RITENZIONE: è la facoltà della banca di trattenerne titoli e valori del cliente finché questo non adempie le sue obbligazioni. I diritti di ritenzione e di pegno garantiscono non solo i debiti presenti del cliente verso la banca, ma anche quelli che potrebbero sorgere successivamente (anche se non scaduti o già diversamente garantiti).

CONTO CORRENTE: è il mezzo attraverso il quale sono registrate le operazioni di debito e credito tra una Banca ed uno o più soggetti giuridici (correntista/i).

Le clausole che regolano tale rapporto sono elencate dalla Banca in un contratto e sottoscritte dall'intestatario/i, all'atto dell'apertura del conto corrente.

SALDO: Con la cadenza periodica stabilita nel contratto la banca invia al correntista l'estratto conto con l'elencazione di tutti gli accrediti e gli addebiti del periodo e l'indicazione del saldo alla data.

Il saldo è attivo, o creditore, se ci sono somme disponibili sul conto. Il saldo è passivo, o debitore, se in assenza di somme disponibili sul conto, la banca ha anticipato delle somme al cliente (utilizzo del conto con affidamento).

La banca ha un credito verso il cliente quando concede un prestito.

CREDITO LIQUIDO: determinato nel suo ammontare (es. un compenso, una penale, un rimborso quantificato in base alle clausole contrattuali o ad uno specifico accordo);

CREDITO ESIGIBILE: del quale si può pretendere l'adempimento (in quanto è scaduto il termine);

-comma 3:

Quando la banca ha un credito verso il cliente che sia determinato (liquido) e scaduto (esigibile) e, nel tempo stesso, sul conto corrente (o altro deposito) che il cliente ha aperto presso la stessa banca (qualunque sia l'agenzia, la filiale o la dipendenza) c'è disponibilità -o in ogni caso la banca detiene delle somme del cliente- le norme di legge consentono alla banca di soddisfarsi da sola incamerando le somme che le sono dovute. In tal modo il credito della banca si estingue, in tutto o in parte.

La banca si riserva la possibilità di compensare il suo credito pur se non ancora determinato (liquido) e non ancora scaduto (esigibile), qualora il cliente (non consumatore) venga a trovarsi in una situazione di insolvenza. Tale insolvenza può essere determinata dal mancato pagamento di un debito a scadenza, da inadempimenti e morosità nei confronti di soggetti diversi dalla banca, dall'aver determinato, per sua volontà, la diminuzione delle garanzie che aveva dato alla banca (es. vendita di un immobile di proprietà) o dal non aver prestato le garanzie che aveva promesso (es. mancato rilascio di una fidejussione).

Se il cliente è un consumatore, nel rispetto delle norme concernenti le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, la banca non può operare la compensazione facoltativa, salvo che ci sia uno specifico accordo negoziato fra le parti;

-comma 4:

Se il rapporto per il quale si è verificato un inadempimento è cointestato, la banca si può compensare sino alla soddisfazione dell'intero suo credito, nei confronti dei conti e delle attività attinenti anche soltanto ad alcuni dei cointestatari.

COMPENSAZIONE LEGALE: i debiti reciproci, che due soggetti vantano l'uno verso l'altro, si estinguono dal momento in cui coesistono e per importi corrispondenti.

COMPENSAZIONE FACOLTATIVA: la banca ed il cliente attraverso questa clausola contrattuale si accordano preventivamente affinché, in determinate circostanze, la compensazione possa operare anche se non ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge per la compensazione legale.

INSOLVENZA: situazione di dissesto economico; difficoltà economica a far fronte ai pagamenti. Al ricorrere di tali situazioni la banca si riserva il diritto di incamerare, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza formalità, le somme (o altre attività) che detiene per conto del cliente. Ma deve darne immediata comunicazione al cliente. Se prima di ricevere la comunicazione relativa all'avvenuta compensazione, il cliente ha emesso un assegno, ritenendo che ci fosse la disponibilità sul conto, tale assegno non verrà pagato per mancanza o insufficienza di fondi (e quindi protestato) ed il cliente non potrà muovere alcuna contestazione alla banca.

CLAUSOLE VESSATORIE: condizioni contrattuali predisposte dall'operatore economico e sottoposte al consumatore per l'accettazione, le quali determinano a svantaggio del consumatore uno squilibrio dei diritti e degli obblighi previsti dal contratto.

Art. 6- Le aperture di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle seguenti statuizioni:

a) il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;

b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca;

c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a

tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata o telegramma, un preavviso non inferiore a 3 giorni. Qualora il correntista rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 1469-bis, comma 2, Codice Civile, la banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato secondo le modalità sopra indicate; nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha facoltà di recedere o di ridurre l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista, con lettera raccomandata o telegramma, un preavviso di 3 giorni.

Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

Art. 7 - Gli interessi sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata sul frontespizio, nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto.

I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata sul frontespizio, portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.

Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita ed indicata sul predetto frontespizio; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con la valuta stabilita come sopra indicato; nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell'art. 31 della legge assegni.

Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell'articolo precedente per l'ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno.

Tutte le obbligazioni del Correntista verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 8 - L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ.

Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Correntista può proporre l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

Art. 9. - Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a **258,00 euro**, la Banca cessa di corrispondere gli interessi e di addebitare le spese di gestione del conto corrente.

Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 2.500,00 euro la Banca può omettere, d'accordo con il Correntista, l'invio delle comunicazioni periodiche.

Art. 10 - Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del Correntista (a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso Banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle Banche medesime.

Art. 11 - In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni o di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario.

Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva

-comma 2:

La banca, che effettua sul conto del correntista operazioni di "addebito" e di "accredito", provvede alla chiusura periodica del conto. Il termine della chiusura è stabilito dal contratto. Al momento della chiusura periodica la banca effettua il calcolo degli interessi, delle commissioni, delle spese ed applica le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante produce interessi secondo le stesse modalità;

-comma 3:

Quando avviene la chiusura definitiva del conto corrente, sulla somma che costituisce il saldo definitivo del conto si calcolano gli interessi nella misura concordata nel contratto; su questi interessi cessa il meccanismo di capitalizzazione periodica;

- comma 4:

Gli assegni pagati dalla banca vengono addebitati sul conto del cliente con la valuta stabilita dal contratto;

-comma 5:

Se non esiste diverso accordo e salvo in caso di apertura di credito, ognuna delle due parti contraenti ha sempre il diritto di pretendere il pagamento di tutto quanto sia dovuto.

-comma 2:

Salvo quanto previsto dal comma successivo, la comunicazione che la banca invia periodicamente al correntista con le annotazioni dei movimenti di conto dell'ultimo periodo, si ritiene approvata nel termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento salvo che il correntista non inoltri alla banca un reclamo scritto;

-comma 3:

Se c'è stato un errore nelle contabilizzazioni a credito e/o a debito, un errore di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente o la banca possono ottenerne la correzione entro 10 anni dalla data di ricevimento dell'estratto conto.

-comma 1:

L'assegno o la cambiale che siano stati trasferiti per girata devono essere pagati dal traente al possessore che li presenta per l'incasso. Nel caso in cui però viene girato un titolo emesso da un correntista straniero occorre avere alcune cautele. Le banche degli Stati Uniti e di altri paesi, impongono al cedente di garantire il rimborso della somma qualora, successivamente al pagamento, sorgano contestazioni (riguardanti irregolarità formali oppure l'autenticità e la completezza di una o più firme di girata). Se tali contestazioni vengono avanzate dalla banca estera che ha pagato per conto del cliente, colui che ha girato il titolo è tenuto a rimborsare la somma;

legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America, le Banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Correntista resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle Banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice.

Art. 12- Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso però si applica quanto disposto al terzo comma dell'art. 1.

Art. 13 - Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso, compresa la richiesta di estinzione, potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari.

Peraltro la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito quando da uno di essi sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata decorsi 3 giorni dalla data di ricevimento.

Quando invece il conto è intestato a più persone con obbligo di firma congiunta, per dar corso a qualsiasi disposizione relativa allo stesso sarà necessaria la firma collettiva.

In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro.

In deroga all'art. 190 cod. civ., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.

Art. 14 - Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto di cui all'articolo precedente, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato.

Nei casi di cui al precedente comma però la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Art. 15 - Il pagamento degli assegni emessi dal Correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue:

a) In caso di recesso, da parte del Correntista o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma del quinto comma dell'art. 7.

b) In caso di recesso, da parte della Banca, dall'apertura di credito, il Correntista è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione;

c) la Banca, quando intenda avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in

-comma 3:

BONIFICO:

ordine di pagamento con il quale il correntista dà istruzioni alla banca di pagare, addebitando il proprio conto corrente, una somma a favore di un terzo indicandone le coordinate bancarie.

Poiché nei pagamenti all'estero tramite bonifico l'errata indicazione del codice di conto, pur in presenza di una corretta denominazione del beneficiario, può determinare un errore nel pagamento, qualsiasi inconveniente determinato da tale inesatta indicazione resta a carico del correntista. In relazione a ciò, in presenza di una richiesta di rimborso o di risarcimento proveniente da una corrispondente estera, la banca può addebitare al suo correntista gli importi richiesti fornendo copia della richiesta di rimborso.

-comma 2:

Se il rapporto con la banca è intestato a più persone, tutti i cointestatari devono nominare per iscritto i soggetti autorizzati ad operare con la banca per loro conto, e sempre per iscritto devono autorizzare le modifiche delle facoltà concesse. Invece, la revoca della facoltà di rappresentanza può essere disposta anche da un solo cointestatario, il quale è obbligato ad informarne gli altri contestatari;

-comma 3:

Le cause di cessazione della facoltà di rappresentanza diverse dalla revoca o dalla rinuncia (quali ad esempio la perdita della capacità di agire da parte del soggetto autorizzato) devono essere comunicate alla banca mediante la notifica di un atto o l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, ed hanno effetto dalla data della ricezione da parte della banca.

-comma 1:

Se il rapporto con la banca è cointestato, i cointestatari possono decidere di compiere le operazioni separatamente, cioè ognuno da solo ma con effetto su tutti (come è prassi) E' sempre possibile passare da questa "disposizione separata" alla "disposizione congiunta", o viceversa, purché venga data da tutti apposita comunicazione scritta alla banca. Solo l'estinzione del rapporto (come contrattualmente previsto) può essere effettuata anche da un solo cointestatario, il quale ha però l'obbligo di informare subito gli altri;

-comma 4:

OBBLIGAZIONI SOLIDALI: l'obbligazione è "in solido" o "solidale" quando ci sono più debitori che devono eseguire una medesima prestazione. In forza del vincolo di solidarietà il creditore (cioè la banca) può chiedere l'adempimento totale, e non solo parziale, ad un solo dei debitori. Se uno solo dei debitori (volontariamente o coattivamente) adempie tutta l'obbligazione, gli altri condebitori non devono più nulla al creditore, ma possono essere chiamati a restituire a chi ha adempiuto la quota di loro spettanza.

-comma 1:

Se muore uno dei cointestatari, hanno facoltà di disporre del rapporto separatamente tutti gli altri cointestatari e tutti insieme gli eredi del deceduto. Così come se uno dei cointestatari perde la capacità di agire, può compiere atti di disposizione, separatamente rispetto agli altri cointestatari, il legale rappresentante dell'incapace;

-comma 2:

Quando sia venuto meno uno dei cointestatari (per morte o per perdita di capacità di agire) ciascuno degli aventi diritto si può opporre alla facoltà di disposizione separata del rapporto. In questo caso la banca deve pretendere che ogni incarico sia disposto da tutti i cointestatari, compresi gli eredi o il legale rappresentante dell'incapace.

-comma 1, lett. a):

Se la banca ha chiuso il conto, dandone previa comunicazione al correntista, non è tenuta ad eseguire gli ordini di pagamento successivi alla data in cui, decorso il termine di preavviso, il recesso è operante;

-comma 1, lett.c)

La banca si riserva la possibilità di compensare il suo credito pur se non ancora determinato (liquido) e non ancora scaduto (esigibile), qualora il cliente (non consumatore) venga a trovarsi in una situazione di insolvenza. Tale insolvenza

cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.

Nel caso, invece, in cui la Banca comunichi il recesso dall'apertura di credito ai sensi dell'art. 6 lettera c), la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Correntista, il quale è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa.

Analogo obbligo fa carico al Correntista in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra i crediti liquidi ed esigibili.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Art. 16 - La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare i tassi, i prezzi, le altre condizioni economiche e le clausole contrattuali (queste ultime, qualora sussista un giustificato motivo) relative ai rapporti regolati in conto corrente, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Correntista, le prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161, secondo comma, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

Art. 17 Salvo quanto disposto dall'art.8, secondo e terzo comma, in ordine all'approvazione delle comunicazioni periodiche, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Correntista dovranno essere fatti da questi appena in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l'avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma.

Trascorsi i 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso a norma del comma di cui sopra, l'operato della Banca si intenderà approvato.

Art 18- E' in facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi del Correntista, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto.

In assenza di particolari istruzioni del Correntista, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.

In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

Il Correntista ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima

Art. 19 - Salvo il caso in cui il Correntista rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 2 cod.civ., per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca in dipendenza del rapporto di conto corrente e di ogni altro rapporto di qualunque natura, è competente l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione trovasi la sede legale della Banca; è fatta comunque salva, in alternativa, per quest'ultima, la facoltà di intraprendere azioni giudiziali nei confronti del correntista avanti l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la Filiale presso la quale si è costituito il rapporto.

Le spese e gli oneri fiscali inerenti a detti rapporti e all'uso della presente sono a carico del Correntista.

può essere determinata dal mancato pagamento di un debito a scadenza, da inadempienze e morosità nei confronti di soggetti diversi dalla banca, dall'aver determinato, per sua volontà, la diminuzione delle garanzie che aveva dato alla banca (es. vendita di un immobile di proprietà) o dal non aver prestato le garanzie che aveva promesso (es. mancato rilascio di una fideiussione).

Le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti banca-cliente sono riportate, in contratto, nel "documento di sintesi", datato e progressivamente numerato, e riferito ai singoli rapporti.

Il rapporto banca-cliente è un rapporto di durata e le condizioni economiche possono mutare nel corso del rapporto ad iniziativa della banca; non così, invece, per le condizioni giuridiche, che restano quelle fissate nel contratto, salvo diverso accordo fra le parti. Le modifiche economiche sono consentite, e non sono inefficaci se la banca informa il cliente delle variazioni per lui sfavorevoli. Il cliente, se non soddisfatto, potrà esercitare il diritto di recedere dal contratto entro 15 giorni dalla comunicazione delle variazioni, ottenendo l'applicazione delle precedenti condizioni e senza penalità per l'esercizio del recesso. La comunicazione della variazione delle condizioni economiche sfavorevoli al cliente può essere effettuata dalla banca non solo con una comunicazione scritta diretta, ma anche in modo impersonale mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, quando si tratta di variazione generalizzata. In quest'ultimo caso le variazioni sono comunque comunicate al cliente, mediante il "documento di sintesi", alla prima occasione utile con la comunicazione periodica o con quella riguardante specifiche operazioni.

Quando il correntista incarica la banca di effettuare un'operazione per suo conto la banca deve dargli comunicazione dell'effettivo adempimento dell'incarico. L'eventuale reclamo del correntista in relazione alle operazioni eseguite dalla banca deve avvenire entro il termine fissato dal contratto. Se la contestazione non perviene entro il termine pattuito, nessuna rimostranza potrà più essere mossa dal correntista.

-comma 1:

La banca è obbligata ad eseguire tutti gli incarichi che formano oggetto del contratto concluso con il cliente, salvo che ricorra un giustificato motivo che la costringe a non accettare l'incarico. In tal caso deve subito darne comunicazione al cliente;

-comma 2:

La banca si impegna ad eseguire gli incarichi che il cliente le affida in modo tale che siano rispettati gli interessi del cliente. La banca, in assenza di particolari istruzioni, dà corso agli incarichi del cliente decidendo autonomamente le modalità di esecuzione, sempre tenendo conto degli interessi del correntista;

-comma 3:

La banca può delegare ad altri l'esecuzione dell'incarico che il cliente le ha affidato (altre banche oppure società che svolgono dei servizi), ma il cliente non deve trarre alcun pregiudizio da tale sostituzione. Il cliente, in caso di disservizi, può far valere i suoi diritti nei confronti del delegato ma la banca resta responsabile per le istruzioni date al sostituto, e per l'eventuale incauta scelta del sostituto;

-comma 4:

Il cliente può revocare l'incarico affidato, purché la banca non lo abbia già eseguito o non abbia iniziato ad eseguirlo.